

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Dott. Stanislao de Matteis, 08 marzo 2016

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**VII sezione civile**

in persona del giudice monocratico **dott. S. De Matteis**,

nel procedimento iscritto al n. (*omissis*) V.G. ad istanza del consumatore depositata il 2.7.2015 ai sensi degli artt. 7 ss. l. n. 3/2012;

**OSSERVA**

Un cliente-consumatore, unitamente al professionista nominato dal Tribunale il (*omissis*), dott.ssa (*omissis*), ha proposto il piano di “ristrutturazione” depositato il (*omissis*). La dott.ssa incaricata ha anche depositato la (relativa) relazione in pari data.

Con decreto del (*omissis*) è stata fissata, ai sensi dell’art. 12 *bis*, comma, 1, l. n. 3/2012, l’udienza del (*omissis*). A scioglimento della riserva, questo giudice non ritiene sussistenti i presupposti per l’omologazione del piano del consumatore.

Tra i debitori che possono accedere alla procedura, assume particolare rilievo la figura del “consumatore”, definito dall’art. 6, comma 2, lettera b) come “*persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*”.

A ben vedere, tale definizione riprende (pur essendo più specifica) quella contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo; ciò che, infatti, assume rilievo per il Legislatore, è lo scopo per cui è stato contratto il debito, che, quindi, non deve riferirsi ad attività imprenditoriale, commerciale o professionale.

La qualifica di consumatore sorge, in definitiva, dalla tipologia di obbligazioni per le quali è sorto il sovra indebitamento.

Ne deriva che anche l’imprenditore o il professionista possano qualificarsi consumatori nell’ambito della disciplina esaminata, purché l’indebitamento derivi da consumi propri, ossia da obbligazioni assunte al di fuori della propria attività d’impresa (di recente, cfr. Cass. 1869/2016).

Tanto premesso, nel caso di specie il cliente ha fatto accesso alla procedura in esame in qualità di consumatore, perché le obbligazioni sono state assunte per scopi personali.

La *ratio* dell’intera normativa è, infatti, di porre un rimedio a tutte quelle situazioni di sovra indebitamento cui un soggetto può incorrere, per una serie di eventi che possono prescindere dalla sua volontà: perdita di lavoro, malattie, crisi familiari con conseguenti incrementi di oneri finanziari. Si tratta di una procedura che dovrebbe, dunque, garantire al debitore di far “ripartire” il

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Dott. Stanislao de Matteis, 08 marzo 2016*

proprio patrimonio, senza che lo stesso rimanga ancorato a una situazione divenuta ingestibile con il solo ausilio dei tradizionali strumenti dell'autonomia privata.

Con il deposito del ricorso, il Tribunale, dunque, è chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, mentre riserva alla fase del contraddittorio la verifica della meritevolezza del debitore (assenza di iniziative o di atti in frode ai creditori).

Nelle prime applicazioni giurisprudenziali è stato a tal riguardo evidenziato che *“il giudice prima di omologare il piano, prima di tutto, deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”* (cfr. Tribunale di Pistoia del 03.01.2014, Tribunale di Ascoli Piceno del 03.04.2014 e più recentemente Tribunale di Reggio Emilia dell'11 marzo 2015).

E ancora *“il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento sia che si strutturi come proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sia che assuma la configurazione del piano del consumatore, ha come obiettivo primario quello di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare, di ristrutturare i propri debiti anche attraverso la proposta di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario”*.

La normativa in esame, proprio per gli effetti che dalla sua applicazione derivano, presuppone, quindi, una attenta e scrupolosa valutazione da parte del giudice sul grado di accortezza con cui si sia ricorsi al credito e se ne sia fatto impiego. In quest'ottica anche la semplice accumulazione ingiustificata di prestiti, pur in assenza di qualsiasi intento fraudolento o abusivo o di una deliberata volontà di non rispettare i propri impegni contrattuali, dovrebbe considerarsi elemento ostativo all'accesso o comunque in vario modo interferente con il concreto assetto della situazione debitoria.

Nel caso di specie risulta per *tabulas* che il Cliente-consumatore ha contratto ben tre prestiti personali con cessione del quinto della retribuzione, con un prelievo complessivo mensile attuale dal 2013 di (*omissis*). Risulta, altresì, che il ricorrente ha contratto ben cinque prestiti personali cd. 'esterni' alla busta paga, con un prelievo complessivo mensile attuale di (*omissis*). Tutto ciò a fronte della retribuzione netta di (*omissis*) al mese di settembre 2015.

Fatta questa premessa, è certo che il debitore, al momento in cui ha assunto le obbligazioni, non poteva avere la *“ragionevole prospettiva”* di poter adempiere, e ciò del tutto indipendentemente dal cd. merito creditizio cui diverse volte ha fatto riferimento l'avv.to del ricorrente all'udienza del 25.2.2016.

Invero il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, al più ha potuto avere *“la ragionevole speranza”* di adempiere, ma non di certo la ragionevole prospettiva di poter far fronte all'ingente esposizione debitoria mensile a fronte di un reddito di poco superiore.

Detto altrimenti, il cliente-consumatore si è indebitato assumendo nel corso del tempo ben otto debiti mensili di importo pari ad (*omissis*), che di certo nessuno avrebbe potuto adempiere con il

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, Dott. Stanislao de Matteis, 08 marzo 2016*

reddito mensile di (*omissis*). Ha fatto ricorso, cioè, al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Alla luce di quanto sopra riferito lo stato d'indebitamento (che il cliente-consumatore non ha nemmeno dedotto essere stato giustificato da esigenze particolarmente meritevoli di tutela) è stato colposamente determinato dallo stesso debitore. Da qui la insussistenza dei presupposti per ottenere la esdebitazione richiesta.

Nulla per le spese.

**P.Q.M.**

rigetta l'istanza di omologazione del piano del consumatore presentato dal Consumatore il 28.12.2015;

nulla per le spese.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli il 8.3.2016.

***Il Giudice monocratico  
dott. S. De Matteis***

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*